

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio avente ad oggetto "Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria e cimiteriale".

Art. 24 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali


1. Nei cimiteri, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Santa Giustina;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso al momento della morte residenza;
 - c) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
 - d) decedute al di fuori del territorio comunale e residenti in altro comune che hanno avuto residenza nel Comune di Santa Giustina per almeno 10 anni;
 - e) nate nel Comune di Santa Giustina;
 - f) aventi il coniuge o i parenti entro il 1 °grado sepolti in un cimitero del Comune di Santa Giustina;
 - g) **che, indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere precedenti, hanno ricevuto il riconoscimento della cittadinanza onoraria o della cittadinanza benemerita ai sensi del Regolamento Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita.**
2. Indipendente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme e le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma primo avviene nel cimitero in cui è richiesta nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni di ordine gestionale definite dal Comune di Santa Giustina.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 23.

Art. 34 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in celletta ossario o loculo, se già presente un feretro.
2. **E' consentita la posa delle nicchie ossario all'interno delle lapidi poste a terra alle seguenti condizioni:**
 - i contenitori delle ceneri e delle ossa devono essere in materiale non facilmente deperibile ed avere le dimensioni di cm 70x50x50;
 - i contenitori vanno collocati al centro, come da esempio riportato in allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - va tenuta evidenza documentale degli spazi ove sono state deposte le cassetine per facilitare l'esumazione della salma;
 - detta urna, qualora venga disposta l'esumazione dei resti mortali del defunto precedentemente inumato, non deve essere di impedimento all'eventuale esumazione e si dovrà provvedere a trovare una nuova sistemazione anche della nicchia ossario;
 - per ogni singola operazione dovrà essere presentata agli Uffici Comunali con congruo anticipo esplicita richiesta scritta da parte dei parenti degli aventi diritto.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 31, comma 1, l'Amministrazione si riserva di non autorizzare le esumazioni straordinarie richieste dai familiari in aree del cimitero che siano state oggetto di recente riordino a cura e spese del Comune.

Nicchie ossario 70x50x50



UNTA LOCALE SOCIO SANITARIA N° 2
FELTRE - DP
04 DIC. 2014
PROT. N° 0029283
GLASS FRIGC.

Nicchie cinerarie 50x50x50

